

**Decreto federale
che approva
le convenzioni internazionali dell'Aia
concernenti le obbligazioni alimentari verso i figli**

292.021.12

del 1° ottobre 1964

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto gli articoli 8 e 85, numero 5, della Costituzione federale¹⁾;

visto il messaggio del Consiglio federale del 9 marzo 1964²⁾,

decreta:

Art. 1

¹ È approvata la convenzione dell'Aia del 24 ottobre 1956³⁾ sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari verso i figli, firmata dalla Svizzera il 4 luglio 1963, rimanendo inteso che il Consiglio federale, valendosi della facoltà concessa dall'articolo 2 della stessa agli Stati contraenti, farà la dichiarazione seguente:

La legge svizzera sarà applicabile se la domanda d'alimenti sia proposta innanzi a un'autorità svizzera, la persona obbligata agli alimenti e il figlio siano cittadini svizzeri e la persona obbligata agli alimenti abbia la dimora abituale in Svizzera.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare la convenzione, facendo questa dichiarazione.

Art. 2

¹ È approvata la convenzione dell'Aia del 15 aprile 1958⁴⁾ concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia d'obbligazioni alimentari verso i figli, firmata dalla Svizzera il 4 luglio 1963.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

³ Secondo l'articolo 7 della convenzione, il giudice designato dai Cantoni per statuire in materia di rigetto dell'opposizione (art. 22, 80 e segg. LEF⁵⁾) sarà competente a conoscere d'una domanda di rigetto fondata su una decisione la cui esecuzione debba essere accordata secondo il detto articolo e applicherà per tale domanda la procedura sommaria regolata dai Cantoni.

RU 1964 1317

1) RS 101

2) FF 1964 I 425

3) RS 0.211.221.431

4) RS 0.211.221.432

5) RS 281.1

